

Ecc.mo

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA**

\* \* \*

**ISTANZA**

**PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI**

**EX ART. 55 C.P.A.**

**nei I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI**

**ricorsi per motivi aggiunti**

**nell'ambito del giudizio R.G. n. 15654/2022 – Sez. III-*quater***

nell'interesse della Società **AB MEDICA S.P.A.** (C.F. e P.IVA 08862820969), con sede legale in Milano (20124 - MI), alla Via Casati Felice, n. 1/A, in persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante, Avv. Alberigo Maria Gentile (C.F. GNT LRG 73D01 H096W), nato a Putignano (BA), il 01.04.1973, domiciliato per la carica in Milano, Via Felice Casati 1/A, rappresentata e difesa, giusta procure alle liti rilasciate su foglio separato unito telematicamente e giuridicamente a ciascun ricorso per motivi aggiunti indicato in epigrafe, dagli Avvocati Prof. Mauro Renna (C.F. RNN MRA 69E03 F205U; p.e.c. [mauro.renna@milano.pecavvocati.it](mailto:mauro.renna@milano.pecavvocati.it)), Prof. Giulio Enea Vigevani (C.F. VGV GLN 70A10 F205O; p.e.c. [giulio.vigevani@milano.pecavvocati.it](mailto:giulio.vigevani@milano.pecavvocati.it)); Luca Masotti (C.F. MST LNC 67T22 F205T; p.e.c. [luca.masotti@milano.pecavvocati.it](mailto:luca.masotti@milano.pecavvocati.it)), Carlo Piatti (C.F. PTTCL75L27B639M; p.e.c. [carlo.piatti@milano.pecavvocati.it](mailto:carlo.piatti@milano.pecavvocati.it)) e Lucia Bolognini (C.F. BLG LMR 85B65 F205I; p.e.c. [lucia.bolognini@milano.pecavvocati.it](mailto:lucia.bolognini@milano.pecavvocati.it)) del Foro di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- ricorrente -

**contro**

la **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** (c.f. 80062590379), con sede legale in Bologna, al Viale Aldo Moro n. 52, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. Maria Rosaria Russo Valentini;

la **REGIONE PUGLIA** (c.f. 80017210727), con sede legale in Bari, alla Via Gentile n. 52, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

la **REGIONE SARDEGNA** (c.f. 80002870923), con sede legale in Cagliari, al Viale Trento n. 69, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

la **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE** (c.f. 00390090215), con sede legale in Bolzano, Piazza Silvius Magnago n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avv.ti Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro, Angelika Pernstich;

la **REGIONE ABRUZZO** (c.f. 80003170661), con sede legale in L'Aquila, alla Via L. Da Vinci n. 6, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

la **REGIONE SICILIANA** (c.f. 80012000826), con sede legale in Palermo, alla Piazza Indipendenza n. 21, Palazzo D'Orleans, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**L'ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA** (c.f. 80012000826), con sede legale in Palermo, alla Piazza Ottavio Ziino n. 24, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

la **REGIONE VENETO** (c.f. 80007580279), con sede legale in Venezia, Sestiere Dorsoduro n. 3901, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

la **REGIONE TOSCANA** (c.f. 01386030488), con sede legale in Firenze, Piazza Duomo n. 10, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

la **REGIONE UMBRIA** (c.f. 80000130544), con sede legale in Perugia, al Corso Vannucci n. 96, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

la **REGIONE LIGURIA** (c.f. 00849050109), con sede legale in Genova, alla Via Fieschi n. 15, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

la **REGIONE MARCHE** (c.f. 80008630420), con sede legale in Ancona, alla Via Gentile Da Fabriano n. 9, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

la **REGIONE PIEMONTE** (c.f. 80087670016), con sede legale in Torino, alla Piazza Castello n. 165, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

la **REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA** (c.f. 80014930327), con sede legale in Trieste, alla Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

il **MINISTERO DELLA SALUTE** (c.f. 80242250589), con sede legale in Roma (00144 - RM), al Viale Giorgio Ribotta n. 5, in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (c.f. 80415740580), con sede legale in Roma (00187 - RM), alla Via XX Settembre n. 97, in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE - CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO** (c.f. 80188230587), con sede legale in Roma (00187 - RM), alla Via Della Stamperia n. 8, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

- *resistenti* -

**e nei confronti di**

**MEDTRONIC ITALIA S.P.A.**, con sede legale in Milano, Via Varesina n. 162 (c.f. e p. iva. 09238800156), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- *controinteressata* -

**per l'annullamento,**

**previa sospensione del giudizio e contestuale trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle plurime questioni di legittimità costituzionale,**

- della determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura della persona, salute e *welfare* della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, pubblicata in data 13 dicembre 2022, avente ad oggetto « *Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125* » (**doc. 4**);

- della determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, pubblicata in data 13 dicembre 2022, avente ad oggetto « *Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216* » (**doc. 5**);

- della determinazione del Direttore generale della Direzione Generale della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna n. 1356, prot. n. 26987 del 28 novembre 2022, pubblicata in data 29 novembre 2022, avente ad oggetto « *Articolo 9 ter del D. L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216* » (**doc. 7**);

- del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408 del 12 dicembre 2022, pubblicato in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto « *Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022* » (**doc. 11**), nonché del decreto direttoriale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 545 del 13 gennaio 2023 (**doc. 12**);

- della determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, pubblicata in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto « *D.M. 6 Luglio 2022 "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" – Adempimenti attuativi –* » (**doc. 13**);

- del decreto assessoriale dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 1247 del 13 dicembre 2022, pubblicato in pari data, avente ad

oggetto « *Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018* » (**doc. 14**);

- del decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto « *Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi* » (**doc. 15**);

- del decreto del Direttore della Dirigenza Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022, pubblicato in pari data, avente ad oggetto « *Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015* » (**doc. 18**);

- della determinazione direttoriale del Direttore della Direzione regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022, pubblicata in pari data, avente ad oggetto « *Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M.*

*del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*  
» (**doc. 20**);

- del decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967 del 14.12.2022, pubblicato in data 19.12.2022, avente ad oggetto « *Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano* » (**doc. 21**);

- del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, pubblicato in data 15 dicembre 2022, avente ad oggetto « *Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216* » (**doc. 22**);

- della determinazione del Direttore della Direzione Sanità e *Welfare* della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022, pubblicata in pari data, avente ad oggetto « *Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015* » (**doc. 23**);

- del decreto del Direttore della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29985/GRFVG

del 14 dicembre 2022, pubblicato in data 15 dicembre 2022, avente ad oggetto « *Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022*. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015 » (**doc. 24**);

- del decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022*, recante – in esecuzione dell'art. 9-ter, co. 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 e ss.mm.iii. – la '*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*' (**doc. 1**);

- del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, adottato previa intesa della Conferenza Stato-Regioni sancita in data 28 settembre 2022 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022*, recante – in esecuzione dell'art. 9-ter, co. 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 e ss.mm.iii. – '*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*' (**doc. 2**);

- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto agli atti impugnati, in particolare degli atti degli Enti del Servizio sanitario regionale menzionati nei provvedimenti regionali gravati, come meglio indicato nell'epigrafe dei I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI ricorsi per motivi aggiunti.

\* \* \*

### **PREMESSA**

1. Con il ricorso r.g. n. 15654/2022 sono stati censurati dalla ricorrente, per plurimi profili di illegittimità costituzionale,

(i) il decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022 (e pubblicato in G.U. il successivo 15 settembre 2022), con il quale è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (vds. **ns. doc. 1**);

(ii) il decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, adottato previa intesa della Conferenza Stato-Regioni sancita in data 28 settembre 2022 e pubblicato in G.U. il successivo 26 ottobre 2022, con il quale sono state introdotte le linee guida per l'emanazione dei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 (vds. **ns. doc. 2**).

2. Con i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI ricorsi per motivi aggiunti, a valere anche come ricorsi autonomi, sono state censurate altresì le determinazioni regionali sopra indicate, con cui (1) è stato individuato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici con le relative quote di ripiano (c.d. meccanismo di *'payback'*) dovute alle singole Regioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolate in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario regionale e (2) è stato stabilito, altresì, che il versamento dovesse essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale (vds. **ns. 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24**).

3. Con il D.L. n. 4/2023, il cui art. 1 ha modificato il comma 9-bis dell'articolo 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e ss.mm.ii., la previsione del termine di trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali è stata sostituita dalla seguente previsione: « [l]e aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro il 30 aprile 2023 ».

4. Il predetto termine per il pagamento del *payback* non è stato abrogato dal D.L. n. 34/2023, che, all'art. 8, comma 3, ha previsto espressamente il versamento, « *a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023* » nella quota ivi prevista, solo per « [l]e aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato ».

Al medesimo art. 8, comma 3, è stato, altresì, previsto che « *[p]er le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis* ».

5. Il pagamento delle quote di ripiano relative alle annualità 2015 – 2018 da parte della ricorrente, entro il brevissimo orizzonte temporale prescritto dalla normativa, ad oggi coincidente con la data del 30 aprile 2023, è fortemente pregiudizievole per la ricorrente, per i suoi dipendenti e, in definitiva, per la stessa migliore sopravvivenza dell'impresa.

6. Al fine di evitare i pregiudizi gravi e irreparabili che deriverebbero da un esborso tanto esoso, richiesto con un unico e contestuale pagamento, si rende, dunque, imprescindibile la presentazione della presente istanza per

L'adozione di idonee misure cautelari collegiali, in vista della discussione alla Camera di Consiglio del prossimo 26 aprile, dunque, entro la scadenza del termine previsto per il pagamento.

\* \* \*

**SUI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE  
DI IDONEE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI  
EX ART. 55 C.P.A.**

1. Quanto alla sussistenza del *fumus boni iuris*, si rinvia integralmente a quanto già ampiamente dedotto nel ricorso introduttivo e nei successivi ricorsi per motivi aggiunti.

2. Per quanto concerne il presupposto del *periculum in mora*, si evidenziano la gravità e l'irreparabilità dei pregiudizi connessi agli effetti degli atti e dei provvedimenti impugnati, data la chiara ripercussione dell'esborso di una somma di denaro tanto ingente sulle finanze della società ricorrente e sulla sua migliore sopravvivenza.

3. È evidente, infatti, che AB Medica subirebbe un gravissimo pregiudizio ove fosse costretta illegittimamente a pagare la quota di *payback* complessivamente richiesta, corrispondente alla sommatoria degli importi pretesi dalle singole Regioni e/o Province autonome, ciascuno dei quali acquista una tragica valenza nella sua connessione con gli altri.

Nella visione complessiva del *quantum* richiesto, di euro 22.440.292,60, pertanto, si colgono le importanti implicazioni di un simile esborso, che genererebbe una gravosa tensione finanziaria sulla ricorrente.

Dall'ultima situazione contabile di AB Medica, aggiornata al 30 settembre 2022, si registra un elevato importo di debiti, pari a euro 72.000.000,00 circa, oltre ai notevoli costi per il personale (pari a euro 32.000.000,00 per l'anno

2022): se a tali passività si sommasse il pagamento del *payback*, le finanze della società sarebbero irrimediabilmente pregiudicate e, con esse, il rispetto degli obblighi contrattuali assunti e l'operatività ordinaria della ricorrente.

Evidenti sono, altresì, le ripercussioni sulla capacità economica e sugli investimenti programmati della società ricorrente, la quale non potrebbe più contare sui propri utili percepiti sui bilanci relativi agli anni 2015-2018, sui quali peraltro la stessa ha puntualmente versato i tributi dovuti.

4. Ma vi è di più.

La somma ingente di euro 22.440.292,60 è stata richiesta dalle singole Regioni in un orizzonte temporale brevissimo, senza alcuna possibilità di differimento, né di dilazione.

Ciò ha evidenti ricadute pregiudizievoli sull'equilibrio di cassa e finanziario della società ricorrente, visto che la stessa si trova – praticamente – da un giorno all'altro a dover effettuare un prelievo forzoso, neppure sterilizzabile con la più accorta gestione delle riserve di bilancio.

È certo, infatti, che la richiesta di pagamento immediato proveniente da tutte le Regioni cui la società ha fornito i dispositivi biomedicali comprometterà ogni previsione di bilancio fin qui (prudentemente) operata, imponendo repentini e gravi tagli che potranno anche pregiudicare la capacità della stessa di competere su un mercato assai competitivo.

La mancata adozione di un piano di pagamento dilazionato incide sensibilmente sul bilancio della società, sottraendo in un'unica soluzione risorse altrimenti destinate a soddisfare i vari soggetti che intrattengono rapporti con la società.

È evidente, infatti, che tale coatta distrazione di risorse non può che andare a discapito della liquidità necessaria per pagare gli stipendi, i fornitori della

società e gli adempimenti fiscali ordinari, creando un grave ed improvviso *stress* all'ordinaria gestione dell'impresa e imponendo dolorosi tagli in un settore rilevante per la salute pubblica e la competitività del Paese.

Tanto più che un prelievo di una tale entità avrebbe potuto essere disposto con modalità diverse o differito. Ad esempio, le singole Regioni avrebbero potuto articolare il versamento in più rate, così consentendo alla ricorrente di ammortizzare il gravoso esborso preteso, oppure avrebbero potuto sospendere le determinazioni adottate in considerazione del corpuso contenzioso attivato e nelle more della sua definizione.

Ciò che, invero, ha disposto la Provincia Autonoma di Trento, che, con la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento salute e politiche sociali n. 3257 del 30 marzo 2023, ha sospeso, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2024, la procedura di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia Autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 25).

5. Occorre altresì considerare che, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2015 e ss.mm.ii., qualora la ricorrente non adempia all'obbligo di pagamento entro il termine del 30 aprile 2023, « [...] *i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempimenti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare* ».

In altri termini, dunque, anche in caso di (prevedibile) mancato pagamento dell'ingente importo preteso a titolo di *payback* nel termine indicato, la ricorrente si troverebbe a subire compensazioni di rilevantissimo importo economico, che genererebbero una tensione finanziaria di notevole impatto.

Per il solo periodo aprile-maggio 2023 la ricorrente ha stimato, invero, futuri mancati incassi in forza del meccanismo legale di compensazione per complessivi euro (*sic!*) 13.063.398,66; di questi, oltre 5 milioni sono già stati oggetto di cessione a società di *factoring* nell'ordinaria gestione aziendale cosicché, oltre a subire il mancato incasso di quanto compensato, la ricorrente si troverà costretta a rimborsare direttamente tale importo agli Istituti Finanziari con tutti gli oneri accessori conseguenti.

La rilevante entità delle compensazioni ammesse dall'art. 8, co. 3, del D.L. n. 34/2023, evidentemente, inciderà sui rapporti con le società finanziarie a cui la ricorrente ha ceduto i propri crediti, determinando a cascata il venir meno dei periodici flussi di entrata; sui quali, viceversa, la ricorrente, come gran parte delle imprese operanti nel settore sanitario, regge fisiologicamente la propria attività, stanti i noti e cronici ritardi nei pagamenti da parte degli enti pubblici.

Pertanto, la somma richiesta è talmente elevata da comportare inevitabili ripercussioni sull'operatività di una società importante, se non fondamentale, che soddisfa l'interesse pubblico del sistema Paese alla fornitura di dispositivi salva-vita, rilevanti per il benessere delle persone.

6. Infine, non può neppure trascurarsi che, all'esito di procedure di cui la ricorrente è risultata aggiudicataria, AB Medica ha stipulato vari contratti con gli ospedali pubblici, impegnandosi a fornire dispositivi medici e prodotti medicali, di primaria importanza e non facilmente reperibili nel mercato.

Qualora, oltre ai debiti già contratti, la ricorrente dovesse anche essere costretta al pagamento delle somme richieste con i vari provvedimenti regionali, incontrerebbe notevoli difficoltà ad onorare gli obblighi assunti.

Ciò comporterebbe non poche ripercussioni.

Nell'ipotesi, l'interruzione e la mancata erogazione delle prestazioni contrattuali, infatti, comporterebbe una grave inadempienza contrattuale con risvolti negativi anche per le partecipazioni a futuri bandi di gara. L'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis* alle procedure già indette, prevede una espressa causa di esclusione dalla partecipazione alle gare nei casi in cui « *l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento [...]* ».

Il sistema Paese si priverà così di un fornitore tra i più innovativi nel settore della robotica e delle nuove tecnologie medicali.

7. Le circostanze sopra richiamate non possono essere disattese da Codesto Ecc.mo Collegio, non avendo la pretesa censurata una mera consistenza economica, ma anzi rappresentando un pregiudizio alla migliore sopravvivenza della società all'interno del mercato.

Il che, d'altra parte, ha trovato riconoscimento in una recente pronuncia, resa in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ove è stato rilevato che « [...] la domanda cautelare proposta con il ricorso appare suscettibile di positiva definizione, nella parte in cui il provvedimento impugnato impone il pagamento una tantum "degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [...]", senza consentire alcuna dilazione annuale degli stessi, gravando così in modo esorbitante sulle finanze dell'azienda fornitrice di detti dispositivi, la quale vedrebbe azzerati i propri utili percepiti su bilanci chiusi da anni, sui quali peraltro la stessa ha puntualmente versato i tributi dovuti, con evidente pregiudizio alla propria sopravvivenza sul mercato » (T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 8 marzo 2023, n. 27).

8. Alla luce di quanto precede, sono evidenti la gravità e l'irreparabilità del pregiudizio che AB Medica subirebbe qualora, a causa dell'illegittimo meccanismo di *payback*, fosse costretta all'adempimento dell'importo richiesto entro il termine previsto per il pagamento del prossimo 30 aprile 2023; con conseguente sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'adozione della tutela cautelare invocata.

\* \* \*

### CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, la Società AB Medica S.p.A., *ut supra* rappresentata e difesa, chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, di disporre la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e/o di adottare ogni altra misura cautelare ritenuta idonea a tutelare l'interesse della ricorrente, previa audizione dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni, si produce il seguente documento:

25. Determinazione n. 3257 del 30 marzo 2023 del Dirigente Generale del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento.

Con osservanza.

Milano, *l* 5 aprile 2023

Prof. Avv. Mauro Renna

Prof. Avv. Giulio Enea Vigevani

Avv. Luca Masotti

Avv. Carlo Piatti

Avv. Lucia Bolognini